



Volontari per il trasporto sociale
Verdello



Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 31/05/2022

Premessa: I lavori sono affidati all'Assemblea ordinaria dei Soci che si avvale della procedura semplificata per la ratifica della modifica dello Statuto, al fine di renderlo conforme alle circolari ministeriali N° 18244/2021 e N° 1309/2019 inerenti l'iscrizione della nostra associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché alle agevolazioni dell'imposta di registro del medesimo atto.

Ordine del giorno

- 1 Relazione sull'esito della campagna di reclutamento nuovi volontari;
- 2 Migrazione nel RUNTS: novità e incombenze relative al futuro
- 3 Modifica dello Statuto per l'adeguamento alle attuali norme inerenti la Riforma del Terzo Settore;
- 4 Verifica candidature presentate per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
- 5 Elezione del Consiglio Direttivo;
- 6 Varie ed eventuali.

Il Presidente alle 20.40 dichiara regolarmente aperta l'assemblea con la presenza di 22 soci, su un totale di 50 soci muniti di tesseramento rinnovato

Punto 1 - 2 - 3

Il Presidente comunica che la campagna di reclutamento ha ottenuto risposta positiva da sei persone, elevando il numero di soci operativi da 16 a 22. Con queste nuove risorse il rischio di dover rinunciare all'iscrizione nel RUNTS viene meno, e si può procedere all'adeguamento necessario dello statuto.

Vengono illustrate ai soci le necessarie modifiche da apporre al testo dello statuto. Non ci sono domande in merito.

Si chiede ai presenti di ratificare le modifiche, e per alzata di mano vengono approvate all'unanimità.

Punto 4-5

Il Presidente spiega che lo Statuto stabilisce che il Direttivo deve essere formato da un minimo di 5 e un massimo di 11 componenti.

Sono stati ricevuti sette moduli di candidatura al Consiglio, ai quali si aggiunge quello di uno dei presenti. I candidati sono, in ordine di anzianità nell'associazione: Zucchinali Francesco, Agostinelli Mariarosa, Regonesi Luciano, Ferrari Bruno,

15 GIU. 2022



Zucchianli Giancarlo, Lodetti Vinicio, Rovaris Valerio, Fierro Gerardo.

Il Presidente, notando che il numero di candidati sta tra i limiti minimi e massimi di componenti previsti dallo Statuto, propone all'assemblea di eleggerli tutti.

L'assemblea approva e vota all'unanimità tutti i candidati al Consiglio Direttivo.

Il primo compito del nuovo Consiglio sarà di eleggere tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione.

Punto 6

Conclusi i lavori formali il Presidente passa la parola ai presenti per eventuali suggerimenti o osservazioni inerenti la vita associativa, rompendo il giacchio con la proposta di designare "Soci Onorari" sette dei soci operativi storici che per vari motivi hanno rinunciato al ruolo attivo. Sono (in ordine di anzianità) Cavalleri Meri, Gotti Mario, Puleo Giovanni, Benigni Claudio, Cavalleri Renzo, Rota Giacomino e Saniderbauer Bruno. L'assemblea approva all'unanimità.

Il nuovo socio e Consigliere Lodetti Vinicio solleva alcune osservazioni sul modo di operare della segreteria. Viene invitato a pazientare e a conoscere meglio l'organizzazione e le dinamiche dell'associazione, lui comunque insiste provocando forti reazioni da diversi dei presenti. I toni si alzano, e il Presidente chiede di rimandare la questione ad una discussione con più calma, magari in seno al Direttivo.

Non avendo altro da discutere il Presidente alle ore 21.30 dichiara chiusa l'Assemblea.

Dopo alcuni minuti il Signor Lodetti comunica al Presidente che capisce che questa Associazione non gli è confacente. Restituisce le chiavi e lascia l'assemblea.

Ne deriva pertanto che il Direttivo si riduce così ai seguenti sette componenti, Zucchinali Francesco, Agostinelli Mariarosa, Regonesi Luciano, Ferrari Bruno, Zucchinali Giancarlo, Rovaris Valerio, Fierro Gerardo.

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta da bollo e di registro ai sensi dell'articolo 82 D.Lgs. 117/2017 come 3 e 5.

Firmato

John Crawford

Il Presidente
John Crawford

Teresina Conca

IL Segretario
Teresina Conca

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI TREVIGLIO

IL 15 GIU. 2022

N° 1047

SERIE

3

PER EURO

Atto ESENTE

IL FUNZIONARIO
Paola Giordano



15 GIU. 2022

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ARCOBALENO ODV"

Modifiche Statutarie: cronologia

Atto Costitutivo	Costituzione	26 marzo 2004
Assemblea dei Soci	Adeguamento per iscrizione nelle liste provinciali	15 dicembre 2006
Assemblea dei Soci	Adeguamento alla Riforma del Terzo Settore 2017	28 giugno 2019
Assemblea dei Soci	Adeguamento alla Riforma del Terzo Settore 2021	31 maggio 2022

Modifiche Statutarie: cronologia.....	0
Art. 1 - Denominazione e sede	1
Art. 2 – Finalità	1
Art. 3 - Attività di interesse generale.....	1
Art. 4 – Ammissione	2
Art. 5 - Diritti e doveri dei soci.....	2
Art. 6 - Perdita della qualifica di socio	3
Art. 7 - Attività di volontariato	3
Art. 8 – Organi sociali.....	3
Art. 9 – Assemblea	4
Art. 10 - Competenze dell'Assemblea	4
Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea	5
Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto	5
Art. 13 – Organo di amministrazione	6
Art. 14 - Competenze dell'organo di amministrazione	6
Art. 15 - Funzionamento dell'organo di amministrazione.....	7
Art. 16 - Il Presidente.....	8
Art. 17 - Il segretario.....	8
Art. 18 - Libri sociali	8
Art. 19 - Risorse economiche.....	9
Art. 20 - Scritture contabili	9
Art. 21 - Esercizio sociale.....	9
Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili.....	10
Art. 23 - Assicurazione dei volontari.....	10
Art. 24 - Devoluzione del patrimonio	10
Art. 25 - Disposizioni finali.....	10

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: "ARCOBALENO - ODV" che di seguito sarà denominata in breve "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di VERDELLO (BG) e la sua durata è illimitata.
4. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende perseguire le seguenti finalità nell'area Socio - Assistenziale:

 Ovviare e prevenire eventuali situazioni di isolamento e emarginazione attraverso l'offerta di un servizio di accompagnamento e trasporto verso strutture sociosanitarie per anziani, disabili bisognosi e famiglie con fragilità sociale.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale elencate al c. 1, art. 5 del D.lgs. 117/2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 2. In particolare, l'associazione si propone di attuare un programma di trasporto sociale dedicato al soddisfacimento delle richieste dei cittadini (in particolare le persone sole o in situazione di bisogno) così da ovviare e prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione sociale. Lo scopo è quello di:
 - a. accompagnare le persone più fragili e bisognosi assistendole dalla fase di prenotazione di servizi sanitari alla fase di ritiro di eventuali esiti degli esami clinici
 - b. Trasportare gli utenti verso la struttura sanitaria garantendo loro assistenza, se richiesta, nel disbrigo delle pratiche burocratiche e/o durante la visita stessa.
 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
 4. L'associazione, nello svolgimento dei propri compiti, può avvalersi della collaborazione con altri Enti del Terzo Settore.
 5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
- In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



Art. 4 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e che, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione all'interessato, fornendo specifiche motivazioni. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che, in occasione della prima convocazione utile, l'Assemblea si pronunci a tal riguardo.
6. Ogni associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione sia attraverso la quota sociale sia attraverso eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo proposto dall'organo di amministrazione e ratificato dall'Assemblea.
 - d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.
5. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.



Art. 7 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione (denominato Consiglio Direttivo);
 - c) il Presidente;
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 9 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicePresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.
8. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
 - g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
 - h) approvare l'ammontare del contributo associativo proposto di anno in anno dall'organo di amministrazione;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati, che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 20 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 13 – Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 14 - Competenze dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) stipulare, all'evenienza, convenzioni che definiscono i rapporti tra l'organizzazione e le Istituzioni Locale, e tra l'organizzazione e altre Organizzazioni di Volontariato operanti nello stesso settore;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- g) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- h) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più vice presidenti;

- n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- q) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento dell'organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui, nel corso del triennio, uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione, cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 17 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 18 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'eventuale regolamento interno o, in assenza, dalla delibera del direttivo

Art. 19 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.



Art. 20 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 21 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. La relazione di missione deve contenere le proposte di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

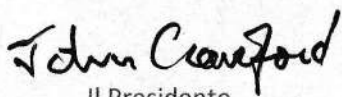
Art. 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Testo elaborato e deliberato dal Consiglio Direttivo nel mese di maggio 2022

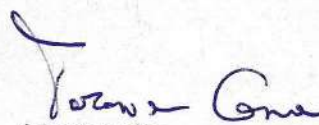
Approvato dall'Assemblea Ordinario dei soci, 31 maggio 2022

Firmato



Il Presidente

John Crawford



Il Segretario

Teresina Conca



15 GIU. 2022